

ACC

10000/142/494

000/142/494

GENERAL ORDER NO. 18
FEB. - JULY 1944

BEST COPY POSSIBLE

FILE CLOSED 16 July 1944

GOVERNO MILITARE ALLEATO DEL TERRITORIO OCCUPATO

ORDINE GENERALE N. 18 (Italia)

VISTO, nell'adempimento della politica già dichiarata delle Forze Alleate, è la volontà delle Nazioni Unite che gli Ebrei in tutte le parti del territorio italiano liberato dall'invasore tedesco siano reintegrati nei loro pieni diritti civili e politici, e.

VISTO il decreto pubblicato oggi dal Governo Italiano nella Gazzetta Ufficiale, per la reintegrazione nei pieni diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri di razza Ebraica che trovansi in territorio non occupato,

QUINDI in modo che il decreto suddetto venga messo in vigore in tutto il territorio occupato della penisola italiana e dell'Isola della Sicilia ed Isole dipendenti,

ORA QUINDI, Io, SIR MASON MACFARLANE, K. C. B., D. S. O., M. C., Tenente-Generale, Capo Ufficiale degli Affari Civili, ordino che il R. Decreto-Legge del 20 gennaio 1944 N. 25 che segue, avrà esecuzione con piena forza di legge a cominciare dalla data apposta all'ordine stesso, in tutto il territorio occupato della penisola italiana e dell'Isola della Sicilia ed Isole dipendenti.

In data 9 Febbraio 1944.

NOEL MASON MACFARLANE

Tenente Generale

Capo Ufficiale degli Affari Civili

REGIO DECRETO-LEGGE 20 Gennaio 1944, N. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica.

QUINDI in modo che il decreto suddetto venga messo in vigore

italiana e dell'Isola della Sicilia ed Isole dipendenti,
ORA QUINDI, Io, SIR MASON MACFARLANE, K. C. B., D. S. O., M. C., Tenente-Generale, Capo Ufficiale degli Affari Civili, ordino che il R. Decreto-Legge del 20 gennaio 1944 N. 25 che segue, avrà esecuzione con piena forza di legge a cominciare dalla data apposta all'ordine stesso, in tutto il territorio occupato della penisola italiana e dell'Isola della Sicilia ed Isole dipendenti.

In data 9 Febbraio 1944.

NOEL MASON MACFARLANE

Tenente Generale
Capo Ufficiale degli Affari Civili

REGIO DECRETO-LEGGE 20 Gennaio 1944, N. 25, contenente disposizioni
per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRÀZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. D. L. 5 settembre 1938, N. 1390;
Visto il R. D. L. 7 settembre 1938, No. 1381;
Visto il R. D. L. 17 novembre 1938, N. 1728;
Visto il R. D. L. 15 novembre 1938, N. 1779;
Vista la legge 13 luglio 1939, N. 1024;
Vista la legge 29 giugno 1939, N. 1054;
Vista la legge 13 luglio 1939, N. 1055;
Vista la legge 19 aprile 1942, N. 517;
Vista la legge 9 ottobre 1942, N. 1420;
Visti gli art. 1, 91, 155, 292, 342, 348, 404 C. C.;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, N. 129;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di reintegrare nei propri diritti anteriori i cittadini italiani appartenenti alla razza ebraica per riparare prontamente alle gravi sperequazioni d'ordine morale e politico creato da un indirizzo politico infondatamente volto alla difesa della razza;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, N. 2-B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, N. 5-B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, d'intesa con i Sottosegretari per la Grazia e Giustizia e per le Finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

A. T. I. - Sono abrogati i seguenti RR. DD. LL. e le seguenti leggi:

R. D. L. 7 settembre 1938, N. 1381, contenente provvedimenti nei confronti di ebrei stranieri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

ART. 1. — Sono abrogati i seguenti RR. DD. LL. e le seguenti leggi:
R. D. L. 17 novembre 1938, N. 1381, contenente provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista;
R. D. L. 5 settembre 1938, N. 1390, contenente provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista;

R. D. L. 17 novembre 1938, N. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;
R. D. L. 15 novembre 1938, N. 1779, relativo alla integrazione ed al coordinamento in testo unico delle norme già emanate per la difesa della razza nella scuola italiana;

Legge 13 luglio 1939, N. 1024, contenente norme integrative del R. D. L. 17 novembre 1938, N. 1728, sulla difesa della razza italiana;

Legge 29 giugno 1939, N. 1054, contenente la disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica;

Legge 13 luglio 1939, N. 1055, contenente disposizioni in materia testamentaria, nonché sulla disciplina dei cognomi nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica;

Legge 19 aprile 1942, N. 517, riguardante la esclusione degli elementi ebrei dal campo dello spettacolo;

Legge 9 ottobre 1942, N. 1420, riguardante le limitazioni di capacità degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia;

Art. 1, 3° comma, 91, 155 secondo comma, 292, 342, 348 u. comma, 404 u. comma cod. civ.
Sono altresì abrogate tutte quelle disposizioni, che, per qualsiasi atto o rapporto richiedono accertamento o menzione di razza, nonché ogni altra disposizione o norma, emanata sotto qualsiasi forma che sia carattere razziale o comunque contraria al presente decreto o con esso incompatibile.

I cittadini italiani che l'art. 8 del R. D. L. 17 novembre 1938, N. 1728, dichiarava essere di razza ebraica, sono reintegrati nel pieno godimento dei diritti civili e politici eguali a quelli di tutti gli altri cittadini dei quali hanno eguali doveri.

ART. 2. — Sono nulli di pieno diritto i provvedimenti di revoca di cittadinanza emanati in dipendenza dell'art. 3 del R. D. L. 7 settembre 1938, N. 1381, e 23 del R. D. L. 17 novembre 1938, N. 1728.

Coloro ai quali sia stata revocata la concessione della cittadinanza in dipendenza delle di posizioni di cui al comma precedente, la riacquistano di pieno diritto.

ART. 3. — Le annotazioni di carattere razziale iscritte nei registri dello Stato Civile ed in quelli della popolazione sono da considerarsi inesistenti. Nel rilascio di estratti o di copie di atti dello Stato Civile o di certificati anagrafici, tali annotazioni non dovranno mai essere riprodotte, salvo che per espresa richiesta dell'autorità giudiziaria o in seguito a specifica autorizzazione del procuratore del Re su domanda dell'interessato.

ART. 4. — Tutti coloro che furono dispensati dal servizio in applicazione del R. D. L. 15 novembre 1938, N. 1728 o di qualsiasi altra disposizione o norma di carattere razziale emanata sotto qualsiasi forma, sono riammessi in servizio. La riammissione in servizio avverrà di ufficio entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, per coloro che appartenevano alle amministrazioni dello Stato e degli enti locali.

La riammissione avverrà invece a domanda dell'interessato per i dipendenti delle altre amministrazioni.

ART. 5. — Agli effetti dei limiti di età fissati o da fissarsi in bandi di concorso di ogni genere, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il lasso di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

ART. 6. — Agli effetti del conseguimento di titoli di studio in scuole italiane di ogni grado, su richiesta degli interessati e con provvedimento del Ministero dell'educazione nazionale, gli esami superati in scuole estere, dopo il 5 settembre 1938 e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, da cittadini italiani già colpiti dalle leggi razziali, verranno considerati validi per le materie che il Ministero dell'educazione nazionale stabilirà a suo giudizio insin-

BADOGGIO

DE SANTIS
JUNG

GENERAL

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommittee
APO 394

JW/gaf

Tel. No. 679

16 Jul 44.

ACC/4074/5/L

SUBJECT: General Order No. 18.

TO : RC & MG. Sec

1. Reference letter 278/220/GA of 14/7/44 from RC & MG. to yourselves.
2. Provided that RCs have a sufficient stock for posting in their territories immediately on release from army control, posting in army areas is not necessary. A stock should be available with RC Region VIII as well as IV and V.

RICHARD H. WILMER
Colonel, CAO
Acting Chief Legal Officer.

✓
4074/5

EC WE will keep this

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
R.C. & M.G. Section
APO 394

15 JUL 1944

Ref/278/22/CA.

14 July 1944.

SUBJECT: General Order No.18.

TO : Admin. Section (For Legal Sub-Commission)

2A

1. Reference your 4074/5/L of 11 July 1944, General Order No.18 has been issued to Regions IV and V. Our letter 278/208/CA of 6 July sets out the policy with regard to publication of this and other Orders and has asked Regions to let this HQ know what further supplies they require.

2. SCAOs in terms of the above letter have not been asked to publish General Order No.18. This was done so as to limit the number of Proclamations etc to be published in Army Areas and also because of the rapidity of advance and the speed with which these areas come under Region control. It was felt that it was better to allow Regions to publish those Orders etc not considered essential in Army areas.

3. Please say if you wish this Order published in Army areas and we shall get copies distributed if so desired.

LEGAL SUB-COM.

CLO

DCLO

Chief Counsel

CJO

Italian Section

CLERKS

Reg 17/44

Norman Fiske Maj

NORMAN FISCHE,
Colonel,
Deputy Executive
Commissioner.

4

A/m.

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

file
ACC/4074/5/L.

(2A)
/rl p.
11 July 1944.

SUBJECT : General Order No. 18.

TO : RC & MD Section.

General Order No. 18 which is a current order is not being published in Region IV and may not be generally published in Region V or in Army areas. This should be published in all military government territory and I suggest that in order that this be promptly done, that you request Regional Commissioners and SCAGs concerned to submit an estimate of the number of copies required so that this general order may be published everywhere.

11 3
R. H. WILMER,
Colonel, CA C.
Acting Chief Legal Officer.

ALLIED MILITARY GOVERNMENTOF OCCUPIED TERRITORYGENERAL ORDER NO. 18

(ITALY)

WHEREAS in pursuance of their expressed policy, it is the desire of the United Nations that Jews in all parts of Italian Territory which has been liberated from the German invader be restored to their full civil and political rights, and,

WHEREAS a decree has this day been published by the Italian Government in the Official Gazette restoring to Italian Citizens and Foreigners of Jewish Race their full civil and political rights in occupied territory

NOW THEREFORE in order that said decree shall forthwith be enforced in all of occupied territory on the Italian Mainland and the Island of Sicily and adjacent islands,

NOW THEREFORE, I, SIR NOEL MASON MacPARK, K.C.B., D.S.O., M.C., Lieutenant-General, Chief Civil Affairs Officer, hereby order that Royal Decree Law 20th January, 1944, No. 25 set out below shall become operative and have the full force and effect of law as of the date hereof in all occupied territory on the Italian mainland and the Island of Sicily and adjacent islands.

Dated: 9th February 1944.

Lieutenant-General,
Chief Civil Affairs Officer.

THE DECREE ABOVE REFERRED TO

GOVERNO MILITARE ALLEATODEL TERRITORIO OCCUPATO.ORDINE GENERALE No. 18

(ITALIA)

nell' adempimento

VISTO ~~la conseguenza~~ della politica già dichiarata delle Forze Alleate, ~~che~~ e' la volonta' delle Nazioni Unite che gli Ebrei in tutte le parti del territorio italiano liberato dal invasore tedesco siano reintegrati nei loro pieni diritti civili e politici,

VISTO il decreto pubblicato oggi dal Governo Italiano nella Gazzetta Ufficiale, per la reintegrazione nei pieni diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri di razza Ebraica che trovansi in territorio non occupato,

QUINDI in modo che il decreto suddetto venga messo in vigore in tutto il territorio occupato della penisola italiana e dell'Isola della Sicilia ed Isole dipendenti,

ORA, QUINDI, Io, SIR HORL MASON MacFARLANE, K.C.B., D.S.O., M.C., Tenente-Generale, Capo Ufficiale degli Affari Civili, ordino che il R. Decreto-Legge del 20 gennaio 1944 No. 25 che segue, ~~che~~ avra' esecuzione con piena forza di legge a cominciare dalla data apposta all'ordine stesso, in tutto il territorio occupato della penisola italiana e dell'Isola della Sicilia ed Isole dipendenti.

In data di 9 febbraio 1944.

Tenente-Generale,
Capo Ufficiale
degli Affari Civili.

IL DECRETO SUDDETTO

1

nell' adempimento della politica già dichiarata delle Forze Alleate, è la volontà

1143